



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

Prot. n° 124 Segr/AG - 6827 - 30/2007 circ.

Cagliari, 29 maggio 2007

OGGETTO: Doppia indennità dei Vice Procuratori Onorari. Circolare Capo Dipartimento Affari Giustizia del 15 marzo 2006 "Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia"

TELEFAX

A S.E. IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO

SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DI SEZIONE ANZIANO
della Sezione Distaccata della Corte d'Appello di Cagliari in

SASSARI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI
CAGLIARI LANUSEI NUORO ORISTANO
SASSARI TEMPIO PAUSANIA

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI DI
CAGLIARI SASSARI

Trasmetto, per competenza e per opportuna conoscenza, la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. 73105.U in data odierna, relativa all'argomento indicato in oggetto.

I sigg. Presidenti dei Tribunali ordinari provvederanno a diramare la presente nota agli uffici dipendenti di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(V. Oliveri)



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I



Rif. n. QUES. 184/06 P.I. 016.001.001-44
(da citare nella corrispondenza)

Roma, 29 MAG. 2007

m. 13 030000760	
COTE APPELLO	
6823	29 MAG 2007
Seppia	circ. 30/07

Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello
Loro Sedi

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia

Roma

OGGETTO: Doppia indennità dei Vice Procuratori Onorari. Circolare Capo Dipartimento Affari Giustizia del 15 marzo 2006 "Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia".

Con riferimento a quanto in oggetto, facendo seguito alla Circolare del Capo Dipartimento Affari Giustizia del 15 marzo 2006 "Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia", numerosi uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito alle ipotesi specifiche in cui possa essere riconosciuta ai vice procuratori onorari per gli affari trattati nella stessa giornata la doppia indennità di udienza di cui all'art. 4, comma 2, D. Lgs. 28.7.1989, n. 273, anche in considerazione delle difformità di prassi già in uso presso i diversi uffici.

Al riguardo si osserva che con la circolare richiamata, al paragrafo 5, sono stati determinati i criteri generali per la corresponsione della doppia indennità, per cui è stabilito che nell'ipotesi in cui i vice procuratori onorari tengano nella stessa giornata più di una udienza, questi hanno diritto a una indennità "per ogni udienza, dotata di autonomia e sue proprie caratteristiche strutturali ... purchè ciascuna delle udienze celebrate sia preordinata alla trattazione di tipologie diverse di affari".

Pertanto, nel ribadire le ipotesi già indicate nella citata circolare in cui i vice procuratori onorari hanno diritto nella stessa giornata alla corresponsione della doppia indennità di udienza,

quali l'udienza camerale di convalida dell'arresto e la successiva udienza dibattimentale nel giudizio direttissimo, ovvero l'udienza penale e l'incidente di esecuzione, la doppia indennità deve essere liquidata anche per ogni udienza che sia dotata di propria specificità in ragione della natura del rito applicato o della tipologia di procedimento ovvero ancora della autonomia del ruolo, anche in caso di celebrazione in rapida successione nello stesso luogo o in sedi giudiziarie diverse.

No consegue che, fermo restando il limite di due indennità al giorno, come espressamente previsto dall'art. 4, comma 2, D. Lgs. 28.7.1989, n. 273, la doppia indennità deve essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui nella medesima giornata siano trattati procedimenti con giudizio ordinario e procedimenti con rito speciale ovvero procedimenti esecutivi o ancora siano trattati procedimenti speciali diversi (es. rito abbreviato e pattoggiamento), procedimenti in camera di consiglio e procedimenti in udienza pubblica, affari in composizione monocratica e affari in composizione collegiale, affari in sedi, sezioni o luoghi diversi, affari relativi a ruoli di udienza diversi.

Infine, con riferimento alla delega nominativa, si precisa che, anche in seguito all'abrogazione dell'art. 72, comma 2, R.D. 30.1.1941, n. 12, al fine del pagamento della doppia indennità non rilevano le modalità con cui la delega alla trattazione degli affari sia stata conferita e cioè se con un unico atto che comprenda le specifiche tipologie di affari diversi per i quali essa è conferita o con più atti diversi, in quanto la stessa risponde ad esigenze tabellari o organizzative che di volta in volta vengono adottate secondo criteri generali precostituiti, essendo invece unico requisito necessario che l'atto di delega sia valido.

Le SS.LL. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli Uffici interessati del distretto.

IL DIRETTORE GENERALE

Alfonso Papa

